

Appalti. Semplificazione

Per la regolarità contributiva verifica online

Luigi Caiazza

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc), anche a seguito del "decreto lavoro", malgrado la sua dematerializzazione, non modifica gli obblighi da parte del committente di appalto di lavori privati. Il comma 1, dell'articolo 4, del Dl 34/2014 dopo le modifiche apportate al testo originario, ha risolto solo in parte la problematica in esame. Il nuovo testo stabilisce che «chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica, con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili».

Negli appalti edili conferiti dal committente privato a una impresa esecutrice, l'articolo 90 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) stabilisce che questi, anche in caso di affidamento dei lavori ad una unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica la loro idoneità professionale, con modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno (esempio: inferiore a 5 lavoratori per 40 giorni) e i cui lavori non comportino rischi particolari (elencati nell'allegato XI), le dichiarazioni relative all'organico, alle posizioni contributive e contrattuali, possono essere soddisfatte mediante il Durc.

Lo stesso committente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, deve trasmettere all'amministrazione concedente, oltre la

copione della notifica preliminare, anche il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi da impiegare. Obblighi a carico del committente che sono stati nel tempo modificati per gli appalti pubblici, ma non per quelli privati. L'articolo 31 del Dl 69/2013 (decreto "del fare"), ha ribadito che la stazione appaltante e gli enti aggiudicatori acquisiscono d'ufficio il documento in questione, fermo restando, evidentemente, che negli appalti privati dovrà essere necessariamente l'impresa appaltatrice od il lavoratore autonomo a richiederlo all'Istituto o alla cassa edile seppure con modalità

INNOVAZIONE

Dopo il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività anche il privato deve verificare il Durc dell'azienda affidataria

esclusivamente telematiche. Né, viceversa, sarebbe possibile al committente privato chiedere il Durc direttamente all'Istituto o cassa edile in quanto il documento in questione, secondo quanto stabilito dalla legge 196/2003, è sottoposto alla privacy. Resta comunque invariata la validità del Durc telematico per un periodo di 120 giorni dalla data della "interrogazione", secondo i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale. Tale durata, per gli appalti privati, salvo ulteriori modifiche, opera fino al 31 dicembre 2014 (articolo 31, comma 8-sexies, Dl 69/2013).

● RIPRODUZIONE RISERVATA

